

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

III.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 APRILE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	27
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore SALOMONE: Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (738)	27
PRESIDENTE	27, 28
SEDATI, <i>Relatore</i>	27
MICELI	28
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	28
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	29

La seduta comincia alle 8,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bolla.

Discussione della proposta di legge del senatore Salomone: Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Salomone: « Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Sedati ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SEDATI, *Relatore*. Con legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono state approvate le provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria. L'articolo 7 di tale legge prevede lo stanziamento di 17 miliardi per opere pubbliche, stanziamento suddiviso negli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, rispettivamente per 6 miliardi e 11 miliardi. All'articolo 27 della stessa legge sono stanziati i fondi per gli interventi del Ministero dell'interno, fondi che ammontano a 3 miliardi, ripartiti nei tre esercizi finanziari 1953-54, 1954-55 e 1955-56, e agli articoli 15, 16 e 17 sono stabiliti gli stanziamenti per il Ministero dell'agricoltura. Senonché, per quanto riguarda gli stanziamenti del Ministero dell'agricoltura, men-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1954

tre è indicato l'esercizio finanziario per l'intervento di cui all'articolo 17 (esercizio 1953-1954), non sono indicati gli esercizi finanziari relativi agli interventi di cui agli articoli 15 e 16 (contributi a favore delle aziende alluvionate).

Pertanto, il senatore Salomone ha presentato recentemente al Senato una proposta di legge contenente norme integrative alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, con la quale, ritenendo indispensabile anche la ripartizione della somma destinata al Ministero dell'agricoltura negli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, proponeva di assegnare all'esercizio finanziario 1953-54 la somma di lire due miliardi.

Senonché, con una lettera dei tre Ministeri interessati — lavori pubblici, agricoltura e interno — fu fatto presente che gli impegni assunti per l'esercizio 1953-54 erano già coperti dalle entrate ottenute dall'addizionale del 5 per cento, previste dall'ultimo articolo della legge sulle alluvioni e, pertanto, non si poteva dar luogo al finanziamento a favore del Ministero dell'agricoltura se non si fossero decurtati gli stanziamenti previsti per i Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno.

Questa osservazione fu ritenuta giusta, tant'è vero che lo stesso senatore Salomone propose una modifica alla sua proposta di legge, modifica che fu approvata dalla competente VIII Commissione del Senato, in sede legislativa.

Ora noi ci troviamo di fronte al nuovo testo della proposta di legge, la quale all'articolo 1 stabilisce la ripartizione della spesa di 17 miliardi, prevista per il Ministero dei lavori pubblici, in tre miliardi e mezzo per l'esercizio 1953-54 e in tredici miliardi e mezzo per l'esercizio 1954-55; all'articolo 2, la somma di 7 miliardi e 500 milioni prevista per il Ministero dell'agricoltura viene ripartita per tre miliardi nell'esercizio 1953-54 e per il rimanente nell'esercizio successivo, mentre la somma di due miliardi, di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, viene equamente ripartita negli stessi esercizi dello stesso Ministero. L'articolo 3 ripartisce, poi, lo stanziamento per il Ministero dell'interno nella misura di 1 miliardo, 1 miliardo e 400 milioni e 600 milioni rispettivamente per gli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56.

In rapporto a questi spostamenti il provvedimento autorizza, infine, il Ministero del tesoro ad apportare le conseguenti necessarie variazioni.

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso, in data 7 aprile 1954, parere favorevole alla proposta di legge in esame e pertanto, data l'urgenza di apportare queste norme integrative alla vigente legge, prego gli onorevoli colleghi di volerla approvare con la massima urgenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MICELI. Dichiaro, a nome del mio gruppo, di essere favorevole.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla necessità di approvare la proposta di legge nel testo presentato dal senatore Salomone, a causa della necessità di affrontare subito le spese, specialmente per quanto riguarda il trasferimento degli altri tre miliardi al Ministero dei lavori pubblici e per la prima sovvenzione da dare alle provincie calabresi per il pagamento dei danni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La somma di lire 17 miliardi di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.500.000.000 nell'esercizio 1953-54 e di lire 13.500.000.000 nell'esercizio 1954-55.

(È approvato).

ART. 2.

La somma di lire 7.500.000.000 prevista dall'articolo 15 della sopra citata legge 27 dicembre 1953, n. 938, viene stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 3.000.000.000 nell'esercizio 1953-54 e per lire 4.500.000.000 nell'esercizio 1954-55.

La somma di lire 2.000.000.000 di cui all'articolo 16 di detta legge è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1954

ART. 3.

Gli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, previsti dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, per gli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56 sono effettuati, rispettivamente, in ragione di lire 1.000.000.000, lire 1.400.000.000 e lire 600.000.000.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, nell'esercizio 1953-54, con propri decreti, variazioni al riparto degli stanziamenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 per l'esercizio stesso, nel senso di aumentare da lire 3.500.000.000 fino a lire 6.000.000.000 quelli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e di diminuire da lire 3.000.000.000 fino a lire 1.500.000.000 e di ridurre entro il limite di lire 1.000.000.000 quelli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste onde fronteggiare eventuali maggiori pagamenti che si rendesse necessario effettuare nella materia di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

In corrispondenza di tali variazioni, il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, a modificare nell'esercizio 1954-55 gli stanziamenti previsti per l'esercizio medesimo dai menzionati articoli 1 e 2 al fine di compensare gli aumenti e diminuzioni di stanziamenti di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

Senatore SALOMONE: « Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria ». (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (738):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Audisio, Bertone, Bettiol Francesco, Bianco, Bonomi, Burato, Calasso, Chiarini, Compagnoni, Daniele, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Ferraris Emanuele, Fina, Fogliazza, Fora, Franzo, Geremia, Germani, Gozzi, Grifone, Marabini, Marengi, Marilli, Massola, Matteotti Giancarlo, Miceli, Minasi, Monte, Pirastu, Rosati, Rumor, Sangalli, Scarascia, Scotti Alessandro, Sedali, Sponziello, Stella, Tognoni, Truzzi, Zannerini, Zanoni.

È in congedo:

Bolla.

La seduta termina alle 9,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI